

Procedura di conciliazione
Posizioni organizzative e Personale



Monza, 21 settembre 2020

Sommario

ART. 1 - PROCEDURA DI CONCILIAZIONE..... 1

ART. 1 - PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Nell'ambito della valutazione della performance conseguita, in caso di non condivisione della valutazione da parte dei valutati, è prevista una procedura di conciliazione ai fini della verifica della correttezza metodologica del percorso valutativo, ispirata ai principi di celerità, efficacia, efficienza ed economicità.

In particolare, qualora un titolare di posizione organizzativa o un dipendente vogliano contestare il provvedimento di valutazione adottato nei loro confronti possono presentare una motivata istanza di riesame della valutazione, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione della scheda di valutazione. Trascorsi i 10 giorni le istanze di riesame non verranno accolte.

Tale istanza verrà sottoposta all'esame del NDV, il quale sarà chiamato a pronunciarsi sulla correttezza metodologica dell'applicazione del percorso valutativo.

Ai fini del riesame, sarà possibile acquisire ulteriori documenti ed informazioni in possesso dell'Azienda. Qualora dal riesame della valutazione non emergano criticità in merito alla corretta applicazione del sistema di valutazione, verrà redatto apposito verbale che attesta la correttezza delle procedure seguite.

Nel caso in cui si rilevino elementi di criticità in merito alla corretta applicazione del sistema di misurazione e valutazione, verranno convocati il valutatore ed il valutato per un incontro di conciliazione, da tenersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'istanza di riesame della valutazione. Nel corso dell'incontro di conciliazione il NDV assumerà un ruolo meramente propositivo e consultivo, formulando anche eventuali motivate proposte delle quali va lasciata traccia nel verbale del tentativo di conciliazione.

Nell'incontro di conciliazione è facoltà, da parte del valutato, di richiedere l'assistenza di un rappresentante sindacale dell'associazione sindacale alla quale il valutato aderisce o conferisce mandato. Il valutato può avvalersi dell'assistenza sindacale comunicando tale intenzione in via formale al Direttore generale dell'Azienda, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, entro 2 giorni naturali e consecutivi prima della data dell'incontro di conciliazione, ed indicando il nominativo del rappresentante sindacale scelto nonché l'associazione sindacale al quale lo stesso appartiene.

Entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di effettuazione dell'incontro di conciliazione il NDV redigerà un verbale nel quale vengono riportati gli esiti dello stesso e lo trasmetterà alle parti interessate.